Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ordinanza dell' 11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Indicazione dei prezzi per saloni da parrucchiere, istituti di bellezza e di cura del corpo

Foglio informativo
del 1° aprile 2014

1. Scopo e campo d'applicazione dell'OIP

L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) ha per scopo di garantire che i prezzi siano indicati in modo chiaro, che siano facilmente tra essi paragonabili e che non vi siano indicazioni suscettibili di indurre in errore.

L'OIP si applica alle merci offerte in vendita al consumatore nonché ad alcune prestazioni di servizi (art. 3 e 10 OIP).

2. Indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi

2.1 Quali prestazioni sono disciplinate dall'OIP?

Le prestazioni dei saloni da parrucchiere e degli istituti di bellezza e di cura del corpo (ad es. manicure e pedicure) sottostanno all'obbligo di indicare il prezzo (art. 10 cpv. 1 lett. a e d OIP).

2.2 Quali prezzi occorre indicare?

Deve essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri incluse le imposte pubbliche (ad es. l'IVA) e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 10 OIP).

I prezzi indicati, quindi, devono essere importi fissi. Indicazioni quali «manicure a partire da 40 fr.» o «depilazione da 20 a 50 fr.» non sono ammesse.

Si possono invece differenziare e classificare le diverse prestazioni.

Esempio: shampoo, taglio, piega donna

- capelli corti: 50 fr.
- capelli lunghezza media: 55 fr.
- capelli lunghi: 60 fr.

Quando il prezzo dipende dal tempo impiegato per la prestazione, è possibile indicare una tariffa oraria o prezzi forfettari in base alla durata.

Esempio:

- acconciatura sposa, in base al tempo impiegato, 90 fr. all'ora
- depilazione elettrica: 5 min. fr. 20; 10 min. fr. 26; 15 min. fr. 30 ecc.

I prezzi indicati includono la prestazione del servizio e il materiale standard utilizzato (p. es. shampoo, lacca, cera, crema ecc.). Quando il cliente può scegliere un prodotto specifico più caro, il prezzo di tale prodotto deve essere indicato separatamente.

2.3 Dove e come devono essere indicati i prezzi?

I prezzi delle prestazioni di parrucchieri, estetisti e di istituti di cura del corpo devono essere indicati mediante affissione o mettendo a disposizione liste dei prezzi. Le indicazioni dei prezzi devono essere ben leggibili e facilmente consultabili.

I prezzi e le liste dei prezzi devono essere affissi o lasciati dove i clienti sostano abitualmente (p. es. nella sala d'aspetto, all'entrata del salone o dell'istituto).

Le informazioni sui prezzi devono essere accessibili ai clienti senza che questi ultimi debbano farne richiesta. Una semplice indicazione a voce non è sufficiente.

3. Indicazione dei prezzi delle merci

Per i prodotti messi in vendita (ad es. shampoo, lacca, creme, smalti ecc.), dev'essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri, IVA inclusa.

I prezzi devono essere ben leggibili e di facile consultazione.

I prezzi delle merci devono essere indicati sulle merci stesse o nelle immediate vicinanze (prezzi scritti o stampati, indicati mediante etichette, cartellini o simili).

Se l'indicazione del prezzo sul prodotto stesso o in prossimità di esso non è funzionale, ad esempio a causa di un numero troppo elevato di unità a prezzo identico, il prezzo può essere indicato sul ripiano.

4. Attuazione, disposizioni penali

I Cantoni vigilano per un'applicazione corretta dell'ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti (art. 22 OIP).

La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (art. 23 OIP).

Le infrazioni all'OIP vengono sanzionate con multe fino a 20'000 franchi (art. 21 OIP in combinato disposto con art. 24 LCSI).

5. Informazioni sull'OIP

Informazioni sull'OIP sono fornite dai seguenti organi:

- **Servizi cantonali competenti**
  cfr. www.seco.admin.ch > temi > soggetti speciali > l'indicazione dei prezzi > autorità competenti / informazioni

- **Segreteria di Stato dell'economia (SECO)**
  Settore Diritto
  Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
  Tel: 058 462 77 70
  E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch
  www.seco.admin.ch > temi > soggetti speciali > l'indicazione dei prezzi